

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO 1
CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 29.11.1999

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29.3.2004
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 19.07.2004
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2008
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2009

tariffe elevate del'8,6% con provvedimento G.C. n.130/25.3.2003
tariffe elevate del 6,38% con provvedimento G.C. n. 47/07.02.2008

CAPO I
Disposizioni generali di natura amministrativa

ART. 1 – Finalità del regolamento	pag. 4
ART. 2 – Oggetto del canone	pag. 4
ART. 3 – Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione	pag. 5
ART. 4 – Domanda di occupazione	pag. 6
ART. 5 – Istruttoria per della domanda e rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione	pag. 7
ART. 6 – Occupazioni occasionali	pag. 9
ART. 7 – Occupazioni abusive	pag. 9
ART. 8 – Occupazioni d’urgenza	pag. 10
ART. 9 - Contenuto dell’atto di concessione/autorizzazione	pag. 11
ART.10 – Obblighi del soggetto titolare della concessione/autorizzazione	pag. 11
ART.11 – Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione	pag. 12
ART.12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione/autorizzazione	pag. 13
ART.13 – Rinnovo della concessione/autorizzazione	pag. 14
ART.14 – Subentro della concessione/autorizzazione	pag. 14
ART.15 – Commercio su aree pubbliche	pag. 15

CAPO II

Disposizioni generali in materia tariffaria

ART.16 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	pag. 16
ART.17 – Classificazione del territorio in categorie	pag. 16
ART.18 – Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione	pag. 17
ART.19 – Determinazione della misura di tariffa di base	pag. 18
ART.20 – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni autorizzazioni	pag. 19
ART.21 – Modalità di applicazione del canone	pag. 20
ART.22 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie	pag. 21
ART.22 bis – Particolari tipologie tariffarie	pag. 23
ART.23 – Soggetto passivo	pag. 23
ART.24 – Esenzioni	pag. 24
ART.25 – Agevolazioni	pag. 26
ART.26 – Esclusioni	pag. 27
ART.27 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	pag. 27
ART.28 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	pag. 28

CAPO III
***Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e
disposizioni finali***

ART.29 – Accertamenti	pag. 29
ART.30 – Riscossione coattiva	pag. 30
ART.31 – Rimborsi	pag. 30
ART.32 – Sanzioni	pag. 31
ART.32- bis –	pag. 31
ART.33 – Disposizioni finali e transitorie	pag. 32
ART.34 –Entrata in vigore	pag. 33
NORMA TRANSITORIA	pag. 33

CAPO I

Disposizioni generali di natura amministrativa

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sottostanti il suolo di cui al comma 1 nonché le occupazioni soprastanti, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si

applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti come delimitati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.L.gs.30.4.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il pagamento del canone esclude il pagamento di canoni ricognitori, fatti salvi i canoni connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione;
2. Tra le occupazioni temporanee vengono considerate stagionali quelle effettuate dai pubblici esercizi a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione per occupazioni con durata di tre mesi.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 4

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione (come specificato al successivo articolo 5) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta da bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condòmini;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. Per gli impianti pubblicitari la domanda deve essere presentata nei termini e nei modi previsti per tale fattispecie.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La domanda può essere presentata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione/concessione (come specificato al successivo articolo 5) o inoltrata tramite il servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'archivio comunale.
6. L'approvazione di un progetto relativo ad un'opera pubblica di competenza comunale per la cui realizzazione sia necessaria l'occupazione o la manomissione di suolo pubblico costituisce implicita autorizzazione. Pertanto il verbale di consegna dei lavori sostituisce l'autorizzazione ai sensi del presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada.
7. L'autorizzazione non è necessaria per i lavori eseguiti in economia diretta dal Comune. Il Direttore dei Lavori dovrà comunque darne comunicazione all'Unità Organizzativa Mobilità ed al Servizio Infrastrutture dell'Area 3 che potranno esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Settori. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.

Art. 5

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Gli uffici competenti per l'istruttoria e la definizione delle domande di occupazione sono i seguenti:
 - a) Unità Organizzativa Mobilità per le occupazioni del suolo (passi carrai, traslochi, ponteggi e steccati ecc.) soprassuolo e sottosuolo (cavi, condutture ecc.).
 - b) Servizio di Economia e Politiche del Lavoro per le occupazioni nelle aree pubbliche destinate a fiere e mercati, distributori di carburanti, chioschi ed edicole.
 - c) Servizio Edilizia per le occupazioni con opere o impianti che necessitano di concessione edilizia.
 - d) Nel caso in cui l'istanza sia relativa al rilascio di più concessioni, l'Unità Organizzativa Mobilità avrà cura di trasmetterne copia ai Servizi competenti per gli ulteriori adempimenti.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente all'Unità Organizzativa Mobilità per l'eventuale nullastata relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sottoindicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - a) sessanta giorni per le occupazioni permanenti
 - b) trenta giorni per le occupazioni temporaneeIl termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
6. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi previsti dall'art. 8.
7. Fotocopia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviato a cura dell'ufficio competente al rilascio al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
8. Il provvedimento si intende perfezionato con il pagamento del canone.

Art. 6

Occupazioni occasionali

1. In caso di occupazioni occasionali deve esserne data preventiva notizia, almeno tre giorni prima dell'occupazione, al Comando di Polizia Municipale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
2. Per occupazioni occasionali s'intendono quelle di seguito elencate:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) modeste occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - e) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore.
3. Per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore non necessita l'obbligo di specifica autorizzazione, fermo restando l'obbligo della segnalazione al Comando di Polizia Municipale.

Art. 7

Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive:
 - le occupazione per le quali non è stato corrisposto il relativo canone;
 - le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale;
 - le occupazioni non conformi a quanto previsto all'art. 4;

- le occupazioni che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione/autorizzazione ovvero che si protraggono oltre la revoca, la decadenza, l'estinzione o la sospensione della concessione/autorizzazione medesima.
- 2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da pubblico ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine per provvedervi, di norma entro 48 ore, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.
- 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate.
- 5. Le occupazioni abusive effettuate sulle strade sono sanzionate ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento e dell'art. 20 del D.Lgs. 30.4. 92, n. 285.
- 6. Copia del verbale inerente a occupazioni abusive deve essere inviata dal Comando Polizia Municipale al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli adempimenti relativi.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell' "autorizzazione d'urgenza" previo invio di telegramma o fax all'Unità Organizzativa Mobilità e, per occupazioni relative a manomissioni stradali, per conoscenza al Servizio Infrastrutture.
Nelle successive 48 ore lavorative dovrà essere provveduto alla consegna delle planimetrie in duplice copia con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura normale.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.
3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 9

Contenuto dell'atto di concessione / autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi previsti al precedente art. 4, punto 2;
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 10

Obblighi del soggetto titolare della concessione/autorizzazione

Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al

termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

Il deposito cauzionale relativo alle occupazioni che richiedono il ripristino del suolo verrà restituito previo accertamento da parte del tecnico incaricato dal Responsabile del Servizio Infrastrutture.

È vietata la subconcessione o trasferimento a terzi della concessione/autorizzazione; è tuttavia previsto il subingresso nei casi di cui al successivo art. 14.

Art. 11

Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) le violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione

- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione/autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
 - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 12

Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione / autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale con atto motivato può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare o sospendere o revocare il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione / autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso o all'incremento proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.
3. La revoca, la modifica o la sospensione delle concessioni o autorizzazioni è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
4. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del

provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. Per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

5. In caso di attività di vendita su area pubblica il reiterato mancato pagamento del canone dovuto (n. 3 rate) comporta la sospensione della stessa per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione viene disposta, previa diffida, dal Sindaco.

Art. 13

Rinnovo della concessione / autorizzazione

- 1) Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, ottenere il rinnovo.
- 2) La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
- 3) Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende rinnovare.
- 4) Il pagamento annuale del canone rappresenta rinnovo della concessione se accompagnato da autodichiarazione, da inviare all'ufficio competente come specificato all'art. 5, con la quale si attesta che non è intervenuta alcuna modifica rispetto alla domanda originaria.

Art. 14

Subentro della concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento

per la voltura della concessione/autorizzazione, senza oneri aggiuntivi, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art 4. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata.

Art. 15

Commercio su aree pubbliche

1. L'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche mediante posteggio ha diritto ad ottenere la concessione di suolo pubblico relativa al posteggio in cui deve esercitare l'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, muniti di autorizzazione, e che sostano il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, sono tenuti a corrispondere il canone.

CAPO II
Disposizioni generali in materia tariffaria

Art. 16

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree in n. 3 categorie, la cui percentuale di riduzione tra la prima e l'ultima categoria non può superare il 50%;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 17

Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.3 categorie, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 27.4.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 12,5 per cento rispetto alla 1a con arrotondamento alle 100 lire superiori per le tariffe relative alle occupazioni permanenti e alle 50 lire superiori per le tariffe relative alle occupazioni temporanee.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a con arrotondamento alle 100 lire superiori per le tariffe relative alle occupazioni permanenti e alle 50 lire superiori per le tariffe relative alle occupazioni temporanee.

Art. 18

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 19 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 20 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,1 e superiore a 2.

ART. 19

Determinazione della misura di tariffa di base

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare e' di:

I	CATEGORIA	L. 61.200
II	CATEGORIA	L. 53.600
III	CATEGORIA	L. 42.900

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

I	CATEGORIA	L. 2.300
II	CATEGORIA	L. 2.050
III	CATEGORIA	L. 1.650

3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno rivalutate annualmente in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nt).

Art. 20

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Occupazioni:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) passi carrabili	0,85	0,85
2) spazi soprastanti e sottostanti	0,15	0,15
3) distributori di carburanti	1,3	1,3
4) attività pubblici esercizi	1	0,15
5) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,15	0,1
6) attività esercitate da venditori ambulanti e produttori agricoli: sino a 6 ore di attività sino a 8 ore di attività oltre 8 ore di attività		0,1 0,145 0,2
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,40
9) attività esercitate in occasione della fiera di S.Giuseppe, fiere e manifestazioni varie		2 0,45
10)attività edilizia: impalcature, ponteggi cantieri, steccati		0,3 0,3

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
11) altre attività	1.0	1.0

Art. 21

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, non soggetta ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
la tariffa base prevista all'art. 19, comma 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 19, comma 2, la quale va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni di occupazione.
4. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni senza ancoraggi al suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte

eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1.000 per ciascun utente con riferimento alla data del 1° gennaio, con un minimo di canone annuo ad azienda di £ 1.000.000. Al termine del regime transitorio la tariffa al metro lineare per tali occupazioni viene stabilita in £. 1500 a metro. Le aziende di erogazione di pubblici servizi sono tenute a denunciare la consistenza di tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento e tutte le variazioni rispetto all'originaria denuncia dovranno essere prodotte entro il mese di gennaio dell'anno successivo per consentire eventuali conguagli.
7. La tariffa del canone sarà assoggettata a rivalutazione annuale in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art 22

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono altresì considerati passi carrabili gli accessi, provvisti di apposito segnale, che si aprono direttamente sulla pubblica via, atti a consentire il transito dei veicoli.

La superficie viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla capacità dei serbatoi stessi con l'applicazione delle sottoindicate tariffe:

- fino 3000 litri £. 90.000
- da 3001 a 5000 litri £. 126.000 oltre 5000 litri £. 216.000.

Le suindicate tariffe si riferiscono alle occupazioni effettuate nella 1a categoria; per le occupazioni effettuate nella 2a e 3a categoria le tariffe vengono ridotte rispettivamente del 12,5% e del 30%.

3. Occupazioni con impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari, come definiti dal Codice della Strada, ancorati al suolo o proiettati sullo stesso, vengono applicate, per ogni singolo impianto, le sottoindicate tariffe:

- Insegne: oltre i limiti di cui all'art. 24 comma g) del presente regolamento viene applicato il coefficiente di cui all'art. 20.
- Cartelli: £. 100.000 per ogni singolo impianto per superfici sino a mq. 1,5 e £.65.000 per ogni mq. eccedente.
- Preinsegne (scritte in caratteri alfanumerici completate da freccia di orientamento.....finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5Km.) £. 50.000 per ogni singolo messaggio.

- Altri mezzi pubblicitari (es. parapetonali), salvo che l'impianto non sia assimilabile al cartello, viene applicato, per ogni singolo impianto recante pubblicità e per ogni messaggio pubblicitario un canone di £. 50.000.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

c) OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per lo occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50% sino a 100 mq. (cioè sconto del 50%)
- 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq (cioè sconto del 75%)
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq (cioè sconto del 90%)

Art. 22 bis

Particolari tipologie tariffarie

Pubblici Esercizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi aventi superficie superiore al 30% della superficie interna del locale, il canone deve essere calcolato applicando l'incremento del 100% della tariffa di riferimento sulla superficie eccedente tale limite del 30%.
2. Tale incremento non è applicato nel caso in cui l'occupazione suolo pubblico non sia superiore allo spazio minimo di 15 mq autorizzabile per ogni singolo esercizio pubblico.
3. In caso di occupazioni che interessano aree stradali dedicate alla sosta il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Attività Edile

1. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta a pagamento, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
2. In caso di occupazioni che si protraggono per oltre un anno e che occupano una superficie di almeno 80 metri quadrati, benché dette occupazioni non presentino natura stabile, potrà essere concessa in alternativa al coefficiente di occupazione temporanea e dietro presentazione di apposita istanza, l'applicazione della tariffa permanente di base incrementata del 100%; negli altri casi dovrà essere sempre applicato il coefficiente di occupazione temporanea.

Art. 23

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 24

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;

- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio);
- g) l'occupazione di spazi soprastanti la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a trenta centimetri di sporgenza e con un limite massimo di 2 mq. di superficie esposta con insegne pubblicitarie e telecamere. Per le insegne pubblicitarie l'esenzione vale purché si rientri nel limite massimo di due metri quadrati di superficie esposta;
- h) occupazioni con faretti, lampade e lanterne;
- i) occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- j) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima.
- l) le occupazioni di aree cimiteriali.
- m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate da privati con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

- n) le occupazioni realizzate con griglie o simili.
 - o) Le occupazioni realizzate per finalità istituzionali con la diretta partecipazione del Comune.
 - p) le occupazioni permanenti inerenti nuove attività economiche per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'anno solare in cui è stata iniziata l'attività. Nel caso in cui il neo-operatore certifichi con idonea documentazione di aver assunto a tempo indeterminato con contratto full time almeno un dipendente nell'arco di un triennio a decorrere dall'anno solare in cui è stata iniziata l'attività, l'esenzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 anni, purché permanga tale condizione.
 - q) occupazioni permanenti inerenti ad attività economiche nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione di almeno un dipendente con contratto full time; l'esenzione viene concessa per il periodo relativo all'assunzione e per un massimo di 3 anni a decorrere dall'anno solare in cui è stato assunto il dipendente.
 - r) le occupazioni realizzate dai Consorzi tra operatori economici regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;
 - s) i passi carrabili concessi a seguito di costruzione di nuovi parcheggi privati o variazione destinazione d'uso per un periodo di 2 anni nel rispetto del regolamento del PIANO DELLA SOSTA.
2. Le eventuali esenzioni verranno riconosciute successivamente al rilascio degli atti di concessione/autorizzazione che dovranno comunque seguire le procedure di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 25

Agevolazioni

Il canone , come determinato dall'articolo 21 del presente regolamento, è ridotto:

- a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, del 90% nel caso in cui eccedano i 10 mq e le 24 ore
- b) per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 90%
- c) per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 90%
- d) per le occupazioni su aree di proprietà privata soggette a pubblico passaggio nelle quali è posta a carico del proprietario la manutenzione dell'area stessa, il canone è ridotto del 50%
- e) per le occupazioni effettuate da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione, il canone è ridotto del 50%
- f) per le occupazioni effettuate per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere del Servizio Edilizia, il canone è ridotto del 50%, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale.
- g) abrogato
- h) per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi per periodi stagionali il canone è ridotto del 30%.
- i) Per le occupazioni di qualsiasi natura realizzate da comitati, associazioni, partiti politici, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purchè direttamente gestite dai suddetti soggetti, viene riconosciuta la riduzione del 90% della tariffa base.

Art. 26

Esclusioni

Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio previsti dal capitolato come necessari per il compimento di tali lavori appaltati.

I tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore, nell'atto di concessione, per l'esercizio delle opere commissionategli.

Art. 27

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo va eseguito al soggetto gestore delle attività di accertamento e riscossione del canone all'atto del rilascio della concessione, per la prima annualità e, per le successive scadenze, entro il termine di cui al successivo comma 3.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato nelle forme consentite dalla Legge con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore a 500 lire.
Il pagamento deve essere effettuato a favore del soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
5. Il canone deve essere di norma corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia di importo superiore a lire due milioni, è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le lire diecimila.

Art. 28

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo

dell'occupazione, al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

2. Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a lire due milioni è consentito il pagamento in 4 rate, di eguale importo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.
3. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi, nel corso dell'anno, le lire diecimila.
4. Per le occupazioni effettuate nei mercati su aree pubbliche l'importo del canone può essere suddiviso in 4 rate di pari importo con scadenza 31.1 – 30.4 – 31.7 – 31.10.

CAPO III

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali

Art. 29

Accertamenti

1. Il soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, controlla i versamenti effettuati sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione. In caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
2. La notifica dei predetti avvisi e' effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 30

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione come previsto dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art. 31

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza al soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal soggetto gestore delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone entro trenta giorni dalla domanda. Su tale somma al richiedente spettano gli interessi

calcolati al tasso legale dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 32 Sanzioni

1. In caso di omesso pagamento del canone l'occupazione si considera abusiva e viene applicata la sanzione amministrativa del trenta per cento del canone come consentito dal punto g) dell'art. 63 del D.Lgs 446/97.
2. Per omesso pagamento relativamente alle sole occupazioni permanenti deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
3. Per omesso pagamento relativamente alle occupazioni temporanee per le quali è prevista la rateizzazione, deve intendersi l'inadempimento protratto oltre i 30 giorni dalla scadenza della rata.
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa fino a £. 1.000.000 prevista dall'art. 106 del Regio Decreto del 3.3.1934 . Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £. 300.000.
6. in caso di occupazione abusiva si applica una indennità pari al canone maggiorato del cinquanta per cento, come previsto dall'articolo 63 del D.Lgs 446/97
7. in caso di occupazione abusiva di natura temporanea la suddetta indennità si applicherà in maniera retroattiva a decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento dell'occupazione abusiva

Art. 32 – bis

A tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento del presente tributo, provvede una società per azioni a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come richiamato dall'art. 52 comma 5 lettera b) punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 33

Disposizioni finali e transitorie

1. Alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. è affidato, previo eventuale adeguamento delle condizioni contrattuali, l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone previsto dal presente regolamento, fino alla scadenza del contratto in corso.
2. Dal 1° gennaio 2000 è abolita la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. L'accertamento e la riscossione della T.O.S.A.P. i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dell'1-1-2000, continua ad essere effettuata anche dopo il primo gennaio 2000, dall'attuale concessionaria alle stesse condizioni contrattuali in corso.
4. Le concessioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2000 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
5. I soggetti di cui all'art. 23, già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 2000 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
6. Si rinvia a provvedimento della Giunta Comunale la trasformazione della Lira in Euro.
7. A norma dell'art. 64 del D.Lgs 446/97 le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di esecutività del presente regolamento, sono

rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2005 sino all'operatività del soggetto di cui all'art. 32-bis le funzioni ed attività di gestione verranno effettuate direttamente dal Comune con versamento tramite conto corrente del Tesoriere Comunale intestato al Comune della Spezia.